

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) E' costituita con sede in Milano, Via Curtatone n. 16, l'Organizzazione non riconosciuta di Volontariato denominata
"Emozione Italia"

L'Organizzazione adotta come riferimento la Legge quadro del Volontariato 266/91, il D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e loro eventuali variazioni, e la Legge regionale del Volontariato n. 1/2008 Regione Lombardia.

Essa ha carattere di Associazione apolitica, non avente fini di lucro.

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato ed è ispirata a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

SCOPI E FINALITA'

Art. 2) Scopo dell'Associazione è valorizzare il patrimonio storico ed artistico italiano.

In particolare valorizzare le eccellenze italiane nei settori dell'Arte, della Cultura, delle Bellezze dei luoghi, dell'Enogastronomia, dell'Artigianato, dell'Industria, della Moda, degli Stili di vita, per diffondere e promuovere il made in Italy e per far vivere l'emozione che tali eccellenze sono in grado di suscitare.

A tal fine l'Associazione potrà:

- attivare e mantenere rapporti di conoscenza diretta fra i visitatori in arrivo in Italia e i residenti disponibili ad accoglierli nell'ambito degli eventi già programmati sul territorio o ad accompagnarli per visite di approfondimento alla scoperta delle bellezze dei luoghi, delle manifestazioni e dello shopping compatibili con la denominazione assunta per l'Associazione all'articolo 1;
- assicurare adeguato supporto organizzativo e operativo ai soci nell'espletamento dei loro compiti;
- aprire e coordinare sedi periferiche per perseguire sul territorio gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- promuovere i rapporti con l'esterno per favorire il reperimento di contributi provenienti sia dal privato, sia attraverso provvidenze pubbliche e istituzionali;
- conseguire e sostenere a presenza nel mondo del sociale, sia direttamente sia attraverso la collaborazione con Istituzioni nella realizzazione di programmi comuni, con lo scopo ultimo di amplificare la buona immagine di italianità e l'apprezzamento del nostro patrimonio di Arte e Cultura, Luoghi, Alimentazione, Artigianato, Industria, Moda e Stili di Vita.

Nei suoi obiettivi primari, l'Associazione intende promuovere la partecipazione degli organismi più rappresentativi nei settori complementari alle sue finalità, quali:

- Comuni per la condivisione a livello cittadino degli intenti di progetto;
- Fondo per l'Ambiente Italiano per la valorizzazione dei siti turistici bisognosi di interventi di recupero;
- Touring Club Italiano per i settori del Turismo, Arte e Cultura;
- Associazioni (Rotary Club italiani, Touring Club Italiano, Club Alpino Italiano ed altri) per la disponibilità degli associati e dei loro conoscenti più idonei a svolgere le attività di accoglienza e accompagnamento dei visitatori in arrivo nelle città italiane;
- Eurotocques Italia per dare al progetto il sostegno dei grandi chef italiani della ristorazione;
- Associazione Slow Food per la valorizzazione degli alimenti della tradizione italiana;
- Camere di Commercio per la sensibilizzazione degli esercizi commerciali sugli intenti di progetto.

L'Associazione diffonderà i risultati raggiunti con pubblicazioni e ogni altra attività utile allo scopo, con l'obiettivo di porre a disposizione le esperienze attuate e raccolte.

I SOCI

Art. 3) I soci si distinguono in soci effettivi e soci onorari.

Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri.

I soci effettivi a loro volta si distinguono in:

- soci ordinari: tutti coloro che hanno fornito il loro servizio, a carattere volontaristico e gratuito, e versano annualmente la quota associativa;

- soci sostenitori: tutti gli Enti, le Associazioni, le persone fisiche e/o giuridiche, che versano un multiplo di quota associativa o che, in qualsiasi modo e con prestazioni, anche professionali, gratuite, incrementano l'attività associativa.

Tutti i soci godono del diritto d'elezione attiva e passiva.

Tra i soci sostenitori sono ammissibili anche i Rotary Club dei Distretti italiani che si riconoscono nelle finalità sociali.

Tutti sono tenuti a pagare regolarmente le quote annuali e i contributi che verranno deliberati dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione a socio ordinario o sostenitore viene richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione che delibera sulla sua accettazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie, per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, per decesso, per comportamento contrastante con gli scopi statutari e per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo; è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

La decisione è inappellabile.

Nei confronti dell'Associazione il domicilio dei soci è quello che risulta dal libro soci.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

SOCI ONORARI

Art. 4) Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio onorario a soggetti istituzionali operanti nel campo delle eccellenze italiane come sopra definite e che si sono particolarmente distinti in tale campo.

I soci onorari sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo e non sono tenuti al versamento delle quote annuali associative.

PATRIMONIO

Art. 5) Il patrimonio dell'organizzazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi d'esercizio;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

L'Associazione provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con:

- le rendite del proprio patrimonio;

- i contributi, le sovvenzioni e i donativi provenienti da Enti, da Istituzioni e da altri soggetti pubblici e/o privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

- con ogni altro provento, anche di proprie iniziative, non esplicitamente destinato a incrementare il patrimonio.
In caso di morte, recesso o esclusione di un socio i contributi e le quote da questo versati, restano acquisiti al patrimonio dell'Associazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 6) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto il bilancio di esercizio accompagnato dalla relazione illustrativa del Consiglio Direttivo e dal rapporto del Revisore Legale ove nominato. Tali documenti saranno depositati presso la sede dell'Associazione almeno due settimane prima della data fissata per l'assemblea generale dei soci, perché questi possano prenderne visione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Organizzazione, salvo che le destinazioni non siano imposte dalla legge.

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 7) Gli organi dell'Associazione sono:

- a - l'Assemblea generale dei soci;
- b - il Consiglio Direttivo;
- c - il Presidente;
- d - il Tesoriere;
- e - il Revisore legale.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8) L'Assemblea generale ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

Può essere convocata inoltre per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea vengono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con altro mezzo di comunicazione che ne provi la ricezione come la posta mail almeno otto giorni prima della seduta.

Art. 9) Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota annuale.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio.

Ogni socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Spetta all'assemblea dei soci:

- approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
- deliberare sulle modifiche statuarie;
- nominare i Consiglieri;
- nominare l'eventuale Revisore legale;
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci; si terrà validamente costituita in seconda convocazione e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Le delibere dell'assemblea sono valide sia in prima sia in seconda convocazione se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati.

Art. 10) Le delibere inerenti modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione, sia in prima sia in seconda convocazione, sono valide se assunte:

- a) con la presenza di almeno la metà dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati, per modificare lo statuto;

b) con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci, per deliberare lo scioglimento su proposta del Consiglio Direttivo e la devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 11) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. Il Presidente nomina fra i presenti, con il consenso dell'assemblea, un Segretario e, se occorre, due scrutatori.

Le delibere devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, per la durata di 3 (tre) anni, eletti dall'assemblea generale.

Essi sono scelti tra i soci, persone fisiche od enti, e restano comunque in carica fino a che i loro successori non siano stati eletti e possono essere riconfermati. Se i membri sono enti, la loro elezione da parte della Assemblea vale come un voto per ogni ente eletto.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore, precisandone le funzioni e i poteri.

Al Consiglio Direttivo spetta il governo dell'Associazione, rimanendo ad esso conferiti, nessuno escluso, tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il compimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 13) Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno, con lettera o altro avviso idoneo spedito con almeno cinque giorni di preavviso con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Si riunisce inoltre su iniziativa di almeno tre dei suoi membri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre che sia presente la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi è stato chiamato a farne le veci.

Le riunioni del Consiglio possono avvenire mediante consultazione telefonica o fax, seguita dall'invio, al domicilio di ciascuno, della proposta di delibera da restituirsì da parte dei membri con le modalità e nei termini di volta in volta indicati.

Art. 14) Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque col bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato; dal bilancio devono risultare i beni ed i contributi dell'associazione;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti (fatta eccezione per quello o quelli nominati in sede di costituzione);
- nominare il Tesoriere;
- nominare i soci onorari;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

- stabilire l'ammontare delle quote associative fissandone altresì il termine per il versamento;
- pianificare la raccolta fondi a favore dell'associazione.

IL PRESIDENTE

Art. 15) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; convoca e presiede le riunioni del l'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo per l'ordinaria amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente è assistito da uno o più Vice Presidenti, che lo sostituiscono in sua assenza.

Il Vice Presidente più anziano di età, sostituisce il Presidente in carica impedito e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi.

IL TESORIERE

Art. 16) Il Tesoriere tiene l'amministrazione e ha la firma disgiunta per effettuare depositi e prelievi bancari dell'Associazione presso qualsiasi Banca.

IL REVISORE LEGALE

Art. 17) Se le entrate complessive risultanti dal bilancio consuntivo superano l'importo di euro 250.000, può essere eletto, su decisione del Consiglio Direttivo un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro. Il Revisore dura in carica 3 (tre) anni ed esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per l'organo di controllo e per i Revisori Legali. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo; riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta.

Art. 18) Delle obbligazioni dell'Associazione risponde l'Associazione con tutto il suo patrimonio.

Art. 19) Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione. Ogni eventuale rimborso spese deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Ogni incarico sarà eseguito nel rispetto delle finalità dell'Associazione e in armonia con le direttive impartite dall'organo competente.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 20) In caso di scioglimento per qualunque causa i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'articolo 5° comma IV della legge 266/91, sentito, se ne occorre l'obbligo, l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 legge 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale Lombardia sul volontariato, al D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

f.to: Sciorelli Gianfranco Amilcare

f.to: Zambetti Giuseppe

f.to: Mauro Bramieri

f.to: Paolo Chiumenti

f.to: Giuseppe Romaniello

f.to: Riccardo Chini

f.to: Luca Maddeo

f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)